di Pasquale Paone
Presidente CAO Varese
Componente Effettivo CCEPS – MdS



OBBLIGO FORMATIVO ECM: ASPETTI GENERALI E SPECIFICITÀ DELLA FORMAZIONE IN RADIOPROTEZIONE

"Ci troviamo di continuo di fronte a una serie di grandi opportunità, mascherate da problemi insolubili."

J. W. Gardner

Anche quest'anno il Programma Culturale della CAO si è occupato in maniera significativa di Radioprotezione; abbiamo organizzato 2 incontri su questa tematica, con una presenza media - a incontro - di circa 75 colleghi e un totale di 10 crediti ECM gratuiti in radioprotezione assegnati a ogni partecipante.
È opportuno quindi riprendere sinteticamente alcuni dei concetti fondamentali esaminati in questi incontri, con particolare riguardo all'obbligo formativo ECM sia generale che specifico in Radioprotezione.

L'impiego delle radiazioni ionizzanti rappresenta uno strumento indispensabile per la Medicina e l'Odontoiatria contemporanee: radiografia convenzionale, Tomografia Computerizzata, Cone Beam CT consentono diagnosi e trattamenti di elevata efficacia ma, comportando un'esposizione del paziente, richiedono necessariamente di essere ricondotte a principi di giustificazione e ottimizzazione ai fini dell'appropriatezza e della sicurezza delle cure.
La Radioprotezione è stata disciplinata da varie norme confluite nel D.Lgs. 101/2020; in esso vengono attribuite precise responsabilità ai diversi professionisti sanitari coinvolti nell'utilizzo delle radiazioni ionizzanti stesse.
Il principio fondamentale è che "l'esposizione medica" deve produrre un beneficio diagnostico (o terapeutico) superiore al possibile "danno" associato all'irradiazione, la quale dev'essere pertanto ottimizzata in relazione allo specifico paziente e allo scopo clinico dell'indagine.
Per medici e odontoiatri la Radioprotezione non rappresenta, quindi, un semplice adempimento burocratico, ma costituisce parte integrante della responsabilità clinica e della qualità dell'atto professionale.





Riguardo alla formazione obbligatoria, e alla quota di ECM specifica in materia di Radioprotezione, l'art. 162 del decreto stabilisce che i professionisti sanitari, che operano in ambiti direttamente connessi con l'esposizione medica, devono seguire specifici corsi di formazione in materia di "radioprotezione del paziente" afferenti alla formazione continua ECM prevista dal D.Lgs. 502/1992.

La normativa individua perciò una quota minima di crediti ECM dedicati specificamente alla Radioprotezione:

- almeno il 10% dell'obbligo formativo triennale per medici specialisti, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta (che sono coloro che prescrivono esclusivamente indagini radiologiche);
- almeno il 15% dell'obbligo formativo triennale per gli Specialisti in Fisica Medica, i Medici Specialisti e gli Odontoiatri (ovvero i professionisti sanitari che utilizzano le indagini radiologiche nell'ambito della loro attività professionale).

All'attività radiologica complementare esercitata dall'odontoiatra corrisponde quindi un obbligo formativo più elevato rispetto a quello del medico esclusivamente prescrittore di indagini radiologiche, coerentemente con il ruolo esercitato dall'odontoiatra che si trova - a motivo della propria pratica professionale - a effettuare personalmente l'indagine radiodiagnostica e a utilizzare in modo autonomo apparecchiature che emettono radiazioni ionizzanti.

Occorre inoltre precisare che l'obbligo di cui all'art. 162, che riguarda la "radioprotezione del paziente", non va confuso con la formazione prevista per i lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti disciplinata dall'art. 111.

In base a questo articolo il collaboratore e/o l'odontoiatra titolare di studio, che si trovano a operare direttamente con apparecchi che emettono radiazioni ionizzanti (anche ove siano classificati come "non esposti"), rientrano nella suddetta categoria di lavoratori e risultano perciò soggetti a una formazione specifica che, nella fattispecie, va a costituire una sorta di "radioprotezione dell'operatore".

La norma prevede, infatti, una informazione/formazione - fornita dal datore di lavoro e somministrata da personale abilitato - secondo modalità, durata e periodicità differenti da quelle sancite per la radioprotezione del paziente; non sono infatti prescritti crediti ECM ma una informazione sufficiente, adeguata e documentata, da aggiornare con periodicità quinquennale.

Un'ulteriore precisazione riguarda infine il "personale ausiliario" presente nel gabinetto Odontoiatrico (cioè quello di segreteria e/o l'ASO) che, non essendo soggetto ad alcun rischio derivante dall'esposizione alle radiazioni (motivo per cui non è sottoposto a classificazione), non è interessato dai suddetti adempimenti formativi, in capo esclusivamente al datore di lavoro e ai professionisti sanitari che operano invece con le radiazioni ionizzanti.

Quindi, per quanto attiene alla formazione, il "personale ausiliario" non risulta essere soggetto a un percorso specifico, sebbene sia tenuto a conoscere (informazione) le regole organizzative dello studio riguardanti la condotta da mettere in atto nel momento in cui viene realizzata un'esposizione radiografica.
Nel quadro dell'obbligo formativo per il triennio 2026-2028 verrebbe da domandarsi: "tutti i Professionisti Sanitari devono conseguire 150 crediti ECM? E di questi crediti, quanti devono essere quelli specifici in radioprotezione?"
Un equivoco frequente consiste nel ritenere che il professionista debba acquisire necessariamente 150 ECM nel triennio formativo e che, conseguentemente, la quota del 10% o del 15% in radioprotezione debba essere calcolata su questi 150 crediti totali.
Le cose non stanno così!
L'obbligo standard per il triennio formativo è di 150 ECM, ma tale valore deve essere considerato al netto di esoneri, esenzioni e riduzioni individuali - che ciascuno può aver conseguito o maturato - verificabili direttamente nell'area riservata ai professionisti sanitari sul sito del Co.Ge.A.P.S. all'indirizzo: https://application.cogeaps.it/login, a cui è possibile accedere utilizzando le proprie credenziali personali (SPID o quant'altro).

Per il triennio 2026-2028 sono previste, inoltre, le seguenti riduzioni:

- 30 crediti	per chi nel triennio 2023-2025 ha conseguito da 121 a 150 crediti
- 15 crediti	per chi nel triennio 2023-2025 ha conseguito da 80 a 120 crediti
- 40 crediti	per la costruzione del Dossier formativo individuale nell'attuale triennio *(non cumulabile con la riduzione prevista con la costruzione del Dossier formativo di gruppo)*
- 30 crediti	per la costruzione del Dossier formativo di gruppo nell'attuale triennio *(non cumulabile con la riduzione prevista con la costruzione del Dossier formativo individuale)*
- 20 crediti	per i professionisti che hanno soddisfatto il dossier formativo individuale o di gruppo nel triennio 2023-2025
- 20 crediti	per i professionisti che alla data del 3 luglio 2025 risultavano già certificabili nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022
- 15 crediti	per i professionisti il cui obbligo formativo ha avuto inizio nel triennio 2017-2019, che alla data del 3 luglio 2025 risultavano già certificabili nei trienni 2017-2019 e 2020-2022
pari al numero di crediti effettivamente conseguiti (fino a un max di 10 crediti)	ulteriori riduzioni per alcune specifiche fattispecie previste dalla disciplina ECM

La domanda corretta da porsi dunque non è: "quanti crediti in Radioprotezione devo fare?" ma: "qual è il mio obbligo formativo individuale, al netto di tutte le riduzioni/esoneri/esenzioni che mi spettano?»; solo a questo punto si applica la percentuale prevista dal decreto.





Facciamo quindi qualche esempio pratico:

"un MMG, un PLS o in generale un medico "prescrittore" con obbligo individuale di ECM ridotto da 150 a 120 crediti, avendo (in questo caso specifico) un fabbisogno in radioprotezione pari al 10% di 120, dovrà acquisire 12 crediti ECM attraverso la partecipazione a corsi dedicati alla Radioprotezione".

"Allo stesso modo, un odontoiatra, che svolge attività radiologica complementare, o un radiologo che operi in un ambito direttamente connesso all'esposizione medica, che risultassero avere un obbligo individuale ridotto a 120 crediti ECM, dovranno destinarne alla radioprotezione il 15%, vale a dire 18 crediti".

La percentuale, perciò, non deve essere applicata automaticamente al valore astratto di 150 crediti, ma al fabbisogno formativo individuale effettivo; la formazione in generale - e quella in radioprotezione in particolare - è pertanto un'attività che può essere programmata, e non semplicemente "recuperata" a fine triennio.

La Radioprotezione rappresenta una parte fondamentale della nostra pratica radiologica quotidiana, che non deve essere ridotta a una mera applicazione di indicazioni e obblighi, e richiede impegno costante e aggiornamento continuo di competenze e procedure.

Negli approfondimenti che seguiranno analizzeremo ulteriori aspetti applicativi e interpretativi del D.Lgs 101/2020 e delle sue successive modifiche e integrazioni, con particolare attenzione alle ricadute sulla pratica clinica.

